



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Fallimentare

Rg 6/2022

Conc. Prev.: GIOVANI IDEE S.R.L.

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore;

dott.ssa Camilla Ovi, Giudice

letta l'istanza e gli atti della procedura

sentito il Giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta in esito alla udienza *ex art.* 162 l.f. celebratasi in via cartolare in data 26.10.2022, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge nr. 34/2020 (e successive modificazioni) in considerazione della notoria emergenza epidemiologica da Covid-19;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

GIOVANI IDEE S.R.L. (d'ora in poi "Giovani Idee"), con sede in Carpi (Mo), alla Via Platone 5, codice fiscale e partita iva numero 02397690369, in persona della l.r.p.t., con l'Avv. Lorenza Santella del Foro di Parma, in data 29.8.2022 proponeva ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. "in bianco".

La proposta odierna, inoltre, faceva seguito alla iniziativa assunta da alcuni creditori, volta alla declaratoria di fallimento della ricorrente; il relativo ricorso, iscritto al n.r.g. 126/2022, veniva depositato in data 08.7.2022, e veniva riunito alla presente procedura (a seguito di piena instaurazione del contraddittorio) con

decreto del 01.9.2022, reso *ex art.* 273 c.p.c. in ossequio al noto *dictum* delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nr. 9936/2015.

Proprio il fatto che la domanda di concordato fosse stata avanzata in seno al ricorso prefallimentare (depositato *ante* 15.7.2022) determinava il Collegio – senza osservazioni da parte di alcuno – a trattare il ricorso sopravvenuto secondo la normativa del Regio Decreto: ciò ai sensi dell'art. 390, comma 2, CCII, posto che l'eventuale accoglimento della domanda di concordato rappresenta pur sempre “definizione” del ricorso per il fallimento.

Il Tribunale, quindi, con provvedimento reso in data 01.9.2022:

- fissava termine fino al giorno 03.11.2022 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge
- nominava il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale;
- disponeva gli obblighi informativi periodici, ai sensi dell'art. 161 comma 8 l.f.

Nel decreto veniva altresì fissato il primo termine (in data 30.9.2022) per il deposito nel fascicolo della procedura della documentazione necessaria all'adempimento del suddetto obbligo informativo.

Essa consisteva, in particolare, in una relazione attestante l'attività imprenditoriale svolta dalla società nelle more della procedura, con indicazione dei debiti contratti e dei pagamenti effettuati; una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo mese precedente, e relativa alla gestione finanziaria ed all'attività svolta ai fini della compiuta predisposizione del piano e della proposta.

La ricorrente lasciava trascorrere il suddetto termine senza procedere al deposito della documentazione, e provvedendo solo in data 03.10.2022.

Al di là del ritardo, la ricorrente, anziché adempiere puntualmente alle prescrizioni imposte dal Tribunale:

- ometteva il deposito di una situazione patrimoniale economica e finanziaria attendibile, come stabilito nel decreto di apertura della procedura e come richiesto in più occasioni dal Commissario;
- produceva documentazione comunque carente di tutti gli elementi di cui ai “rilievi” mossi dal Commissario alle pagine 6 e seguenti della nota 06.10.2022;

- non chiariva, nel rapporto informativo periodico, se fosse stato individuato un Professionista attestatore; tantomeno illustrava gli sviluppi in ordine alla confezione della proposta e del piano di concordato.

A fronte del protrarsi di una condotta non conforme alle prescrizioni disposte, il Tribunale riteneva di fissare udienza cartolare in data 26.10.2022 ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 162 l.f., concedendo termine per la presentazione di osservazioni al ricorrente e a qualsiasi altro soggetto interessato.

La ricorrente depositava nota autorizzata in data 21.10.2022, nella quale:

- muoveva alcuni addebiti ai passati amministratori della società, tali Paolo Zini e Lorena Prandi, i quali, oltre ad aver posto in essere presunte condotte distrattive, avrebbero determinato la impossibilità di ricostruire la contabilità della società in modo attendibile e aggiornato;
- riferiva dell'interesse di una terza società (FIN.MI.NI. s.r.l.) in ordine all'affitto di un ramo di azienda della ricorrente, verosimilmente nell'ottica della continuità aziendale indiretta; depositava la relativa manifestazione di interesse.

Il Commissario Giudiziale depositava una nota di osservazioni, confermando nella sostanza la posizione negativa, già espressa nel parere sopracitato.

I ricorrenti nel giudizio prefallimentare insistevano nella istanza.

Il Collegio assumeva la causa in decisione: nelle more, e precisamente il 31.10.2022, il Commissario depositava la comunicazione ricevuta dal Legale della proponente; in essa si dà atto del fatto che la legale rappresentante della FIN.MI.NI. S.r.l. – tale Imen Brini - sarebbe *“giunta nella determinazione di liquidare il passivo della società con liquidità di cui ha la disponibilità immediata offrendo un pagamento al trenta per cento dei creditori chirografari e integrale dei creditori privilegiati oltre al pagamento delle spese e competenze del Commissario giudiziale; a tal fine ha già formulato proposta di pagamento ai creditori ivi compresi i creditori che hanno chiesto il fallimento e la cui accettazione comporta il deposito della desistenza dalla procedura prefallimentare intrapresa ; la accettazione dei creditori istanti con contestuale desistenza comporta altresì la rinuncia al concordato preventivo in corso, rinuncia pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ;*

il presente procedimento, attesa la disponibilità della liquidità da parte della signora Brini, dovrebbe concludersi in questi giorni e comunque in un termine congruo”.

Nessuno sviluppo ulteriore si verificava sino alla presente decisione.

La domanda di concordato è inammissibile.

Come noto, l'articolo 161 comma 8 l.f. prescrive in capo al ricorrente che presenta domanda di ammissione al concordato cd. “in bianco” una serie di obblighi informativi, da adempiere secondo le prescrizioni disposte dal Tribunale, e mediante deposito dei documenti nel fascicolo della procedura, pubblicati il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria.

La finalità della previsione è quella di consentire un controllo effettivo da parte del Tribunale e degli organi della procedura sulle attività di gestione svolte dall'imprenditore nelle more della presentazione del piano e della proposta definitivi, al fine di evitare condotte volte a frodare le ragioni dei creditori.

Tale esigenza si manifesta in maniera particolarmente pregnante nelle procedure concorsuali, quale appunto quella di concordato in bianco, in cui non è previsto lo spossessamento del debitore ed è contestualmente disposto il blocco di ogni iniziativa esecutiva o cautelare individuale da parte dei creditori dello stesso.

La finalità della c.d. *stay of execution* consiste nel garantire al debitore un circoscritto orizzonte temporale, durante il quale dedicarsi alla predisposizione del piano e della proposta definitivi senza la preoccupazione di eventuali aggressioni patrimoniali azionate a suo danno.

Quale contraltare a tale previsione, atta a soddisfare una specifica esigenza del debitore, la legge attribuisce un potere di controllo e di intervento in capo al Tribunale ed al Commissario Giudiziale, volto a scongiurare il compimento di atti in frode al ceto creditorio.

Uno degli strumenti predisposti ai fini dell'esercizio di tale controllo è rappresentato appunto dagli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8 l.f., i cui destinatari d'elezione sono il Tribunale e il Commissario Giudiziale, ovvero i soggetti investiti degli effettivi poteri di intervento, e solo in seconda battuta il ceto creditorio.

Gli obblighi informativi sono reputati così essenziali per un corretto e non pregiudizievole svolgimento della procedura, che il legislatore prevede, in caso di loro inosservanza, l'applicazione dell'articolo 162 comma 2 e 3 l.f.

Nel caso di specie, come emerge dalla ricostruzione della vicenda, risulta evidente la violazione di tali obblighi da parte della ricorrente.

E, infatti:

- Giovani Idee ometteva il tempestivo deposito del rapporto e dei documenti indicati dal Tribunale nel decreto reso ex art. 161 l.f.;
- la medesima si limitava al deposito tardivo di allegazioni generiche in ordine alla responsabilità di altri soggetti (sul punto, assolutamente evocativa è la “ammissione” della ricorrente stessa, contenuta a pag. 3 della memoria autorizzata del 21.10.2022: “[...] *nella consapevolezza che un concordato non può fondarsi su azioni recuperatorie quali quelle che la società deve intraprendere verso la signora Prandi ed il signor Zini – ove le indagini sulle querele depositate portino alla formulazione di un capo di imputazione e comunque anche in sede civile [...]*”);
- i documenti via via prodotti dalla ricorrente non corrispondono a quelli analiticamente individuati dal Tribunale e dal Commissario, e il loro contenuto si presenta generico e pertanto inidoneo a fornire una chiara rappresentazione dello stato finanziario della società e delle attività intraprese al fine della predisposizione della proposta e del piano concordatario, obiettivo primario degli obblighi di cui all'art. 161 comma 8 l.f.;
- la ricorrente non ha mai, neppure a seguito di esplicita richiesta del Collegio, fornito indicazioni chiare in ordine alla avvenuta nomina di un attestatore;
- essa ha riferito di un impegno da parte di una società terza all'affitto (ma mai all'acquisto competitivo) di un ramo di azienda; l'impegno documentato, peraltro, è del tutto scarno, generico, e soprattutto non vincolante, tantomeno presidiato da garanzie serie (basti leggersi il tenore letterale di esso); così, da ultimo, affatto generico (e comunque non assolto) è l'impegno di pagamento dei creditori da parte del medesimo soggetto.

Alla luce di quanto sopra, non è dato ritenere adempiuto l'obbligo informativo prescritto dalla legge, e neppure considerare di entità lieve od irrilevante l'inadempimento in cui è incorsa la ricorrente.

A tacer del fatto che, da quanto ampiamente emerso, le prospettive di fattibilità concreta del concordato appaiano in ogni caso oggettivamente remote, quando non del tutto implausibili.

A tutte le considerazioni svolte consegue il giudizio di inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, per violazione degli obblighi informativi gravanti sulla ricorrente ai sensi dell'art. 161 comma 8 l.f.

Alla luce della richiesta, si provvede come da separata sentenza sulla istanza di fallimento.

Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale nella persona dei magistrati indicati in epigrafe;

visto gli artt. 161, comma 8 e 162, comma 2, l.f.:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- provvede come da separata sentenza sul ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di GIOVANI IDEE S.R.L..

Si comunichi:

- alla ricorrente;
- al Commissario giudiziale;
- al Sig. Pubblico Ministero in sede;
- alla ricorrente nel giudizio nrg 126/2022 prefall.

Modena, Camera di consiglio del 02.11.2022

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore